

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	282
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	283
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	289
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	293
SEDE CONSULTIVA:	
DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
SEDE REFERENTE:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	286
INTERROGAZIONI:	
5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS	287
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	297
5-04690 Gatti: Utilizzo dei <i>voucher</i> per prestazioni occasionali e accessorie.	
5-04739 Fedriga: Utilizzo dei <i>voucher</i> per prestazioni occasionali e accessorie	287
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	298

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 9.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Donato Mosella ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Siegfried

Brugger, in sostituzione – in quanto membro del Governo – del deputato Aurelio Misiti.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2011.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente, dando conto, in particolare, dei rilievi in essa inseriti, che riprendono gli spunti offerti nel corso del dibattito in Commissione, nonché gli elementi di interesse indicati dai soggetti consultati nel corso delle audizioni informali o contenuti nella documentazione acquisita dalla Commissione stessa. Fa peraltro notare che, pur a fronte del vincolo di invarianza finanziaria posto dalla norma di delega, ha ritenuto opportuno invitare il Governo a valutare – eventualmente anche con il decreto in esame – la possibilità di provvedere ad ulteriori, mirati, interventi sulla normativa in materia, fermo restando che tale risultato potrà essere ottenuto anche esercitando quanto prima la delega prevista all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto «collegato lavoro», in materia di occupazione femminile, pari opportunità e congedi di maternità.

In conclusione, rilevato come la presente proposta di parere sia il frutto di un proficuo lavoro di collaborazione svolto con tutti i gruppi e con lo stesso Governo, auspica che su di essa possa convergere il consenso unanime della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD), nel dare atto al relatore di aver recepito nella propria proposta di parere le numerose osserva-

zioni svolte dal gruppo del Partito Democratico, che ha fornito un significativo contributo nel corso del dibattito, chiede tuttavia se sia possibile una riformulazione del quarto capoverso delle premesse di detta proposta, nel senso di espungere l'ultimo inciso. Ritiene che vi sia, infatti, la necessità di giungere ad una formulazione più equilibrata del testo, che contemperi le legittime esigenze di programmazione delle imprese con il diritto dei lavoratori di beneficiare dei permessi elettorali. Fa notare che, in caso di accoglimento di tale proposta di riformulazione, il voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore non potrà che essere positivo, tenuto conto dell'importanza sociale del provvedimento in esame e dell'ampio e costruttivo apporto fornito in sede parlamentare dai gruppi, ai fini del miglioramento del testo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel giudicare ragionevoli le considerazioni svolte dal deputato Damiano, ritiene che non vi siano particolari ostacoli ad accogliere la richiesta di riformulazione testé formulata, sopprimendo l'inciso che fa riferimento alle esigenze di programmazione dell'attività delle imprese, atteso che tale elemento, peraltro, risulta agevolmente desumibile anche dalla precedente parte di tale premessa.

Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che il Governo concorda con la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

Lucia CODURELLI (PD) auspica che le importanti osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore siano tenute in considerazione dal Governo ai fini dell'adozione di un provvedimento adeguato e rispondente ai bisogni dei soggetti in situazioni di disagio e dei loro familiari. Ritiene altresì importante che il Governo,

a differenza di quanto fatto finora, dia concretamente attuazione agli impegni che vengono assunti in sede parlamentare, soprattutto per quanto concerne il tema dell'occupazione femminile e delle politiche di conciliazione, provvedendo a predisporre urgenti misure al riguardo, supportate dalle necessarie risorse finanziarie.

Nel richiamare la gravità della situazione occupazionale delle donne – testimoniata, peraltro, da dati statistici che confermano un decremento progressivo dei tassi di natalità – fa presente che un intervento del Governo sulla materia appare dovuto, tenuto conto che finora la sua azione, soprattutto in campo previdenziale, è stata tesa a conseguire risparmi « sulla pelle » delle lavoratrici (con l'innalzamento dell'età pensionabile nel pubblico impiego), senza tuttavia promuovere quelle iniziative compensative che, al contrario, erano state previste con il parziale utilizzo delle somme risparmiate.

Amalia SCHIRRU (PD) intende anzitutto riconoscere al relatore una significativa capacità di ascolto e comprensione, che ha condotto alla predisposizione di una proposta di parere che recepisce le considerazioni svolte dal gruppo del Partito Democratico nel corso dell'esame, volte ad un significativo miglioramento del testo in discussione, in funzione di una più efficace tutela dei soggetti disabili e delle loro famiglie. Sottolinea, in particolare, l'importanza di talune osservazioni riguardanti differenti tematiche tra cui cita, ad esempio, la libertà di scelta delle donne in tema di rientro a lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza o di decesso del bambino, l'inclusione dei periodi di cui all'articolo 32 nell'ambito di quelli di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, il cumulo del congedo con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, la possibilità per entrambi i genitori di godere dei benefici in determinati casi di particolare gravità (come, ad esempio, quelli riconducibili all'esigenza di prestare cure all'estero, ma non solo), la previsione di un'adeguata contribuzione figurativa per

quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di *handicap* e che hanno diritto di fruire dei permessi non retribuiti.

Ritiene, da ultimo, particolarmente significativa l'osservazione, contenuta nella proposta di parere, che indica la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, del soggetto chiamato a prestare assistenza, misura che giudicherebbe condivisibile introdurre nel testo anche nell'ottica di contrastare possibili abusi nell'utilizzo dei benefici.

In conclusione, valutato positivamente lo sforzo compiuto dal relatore al fine di migliorare il testo in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione, per quanto

di competenza, il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2011, già approvato dal Senato; si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di dettare disposizioni necessarie ad assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie previste nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Sottolinea che il provvedimento in esame, che risulta essere stato unanimemente condiviso dai gruppi al Senato, presenta una natura prettamente tecnica, in quanto finalizzato a definire le corrette procedure per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché a facilitare la partecipazione dei cittadini al voto, introducendo, tra l'altro, un'agevolazione per l'acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per il raggiungimento della sede elettorale da parte di tutti gli elettori all'estero.

Per quanto concerne l'ambito di più immediata competenza della XI Commissione, segnala che una prima disposizione di interesse è contenuta all'articolo 1, comma 1, il quale è volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali; in particolare, la disposizione consente l'intervento alle riunioni dei citati organismi collegiali, in qualità di componenti aggiunti, di funzionari statali designati dal prefetto, al fine di raggiungere il quorum necessario alla validità delle riunioni. Fa presente, peraltro, che la norma in questione ha già prodotto i suoi effetti, tenuto conto che, già dallo scorso aprile, in vista del primo turno elettorale amministrativo, le commissioni e le sottocommissioni elettorali hanno dovuto riunirsi per l'esercizio – in tempi strettissimi e indilazionabili – dei fondamentali compiti di formazione e periodica revisione delle liste elettorali, ma soprattutto di esame e ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali.

Evidenzia, poi, l'articolo 2, che reca disposizioni intese ad assicurare la partecipazione al voto referendario, per corri-

spondenza, dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali; in particolare, il comma 1 del predetto articolo individua in tre categorie i soggetti che possono esprimere il voto per corrispondenza, e precisamente: personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio per un periodo superiore a tre mesi e familiari conviventi; professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero da almeno tre mesi e per una durata complessiva di almeno sei mesi nonché familiari conviventi.

In conclusione, preso atto che questo intervento normativo ha inteso risolvere talune questioni tecniche per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini e, in questo ambito, anche ai funzionari e ai lavoratori pubblici impegnati all'estero per ragioni di servizio, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Donella MATTESINI (PD), nello svolgere considerazioni preliminari di carattere generale sul tema oggetto del provvedimento in esame, esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di prevedere tornate elettorali disgiunte per lo svolgimento delle elezioni amministrative e delle previste consultazioni referendarie, facendo notare che il loro accorpamento in un'unica sessione elettorale avrebbe potuto condurre a significativi risparmi di spesa, oltre che produrre indubbi effetti positivi sotto un profilo più prettamente politico.

Entrando nel merito del decreto-legge, pur riconoscendone la necessità e l'opportunità, fa notare che il Governo è intervenuto in ritardo su tale materia, mettendo a rischio il normale svolgimento delle consultazioni referendarie, atteso che a pochi giorni dal loro svolgimento non appare ancora chiaro se le categorie di lavoratori contemplate dal provvedimento possano effettivamente essere poste nelle condizioni di esprimere il proprio voto. Si

interroga se tale ritardo del Governo non sia in realtà intenzionale, proprio al fine di rendere difficoltoso il raggiungimento del *quorum* necessario nelle previste consultazioni, così come lascerebbero intendere la stessa formulazione dei quesiti referendari e l'assoluta mancanza di informazione al riguardo.

Peraltro, fermi restando i rilievi critici testé svolti, preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, considerata l'urgenza di intervenire su un tema delicato e complesso dal punto di vista tecnico.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Mattesini che non sembrerebbe sussistere, allo stato, alcun rischio per un corretto e ordinato svolgimento delle previste consultazioni referendarie di giugno, atteso che il decreto-legge in esame ha già dispiegato i suoi effetti fin dal tempo della sua adozione, risalente all'inizio del mese di aprile, e che il Parlamento è chiamato ora ad esaminarlo per la sua definitiva conversione.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che i rischi paventati in ordine allo svolgimento delle consultazioni referendarie non sono irrealistici, atteso che la conversione in legge del decreto-legge in esame non è ancora avvenuta in via definitiva, con ciò determinando incertezza negli elettori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sul provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, si sono espresse, ad oggi, le Commissioni V, XII e XIII, che hanno reso un parere favorevole, nonché le Commissioni II e VI, che hanno formulato un nulla osta; al contempo, la X Commissione ha fatto presente alla presidenza della Commissione – con lettera in data 19 maggio – che non esprimerà il parere di competenza.

Poiché, dunque, restano ancora da acquisire i pareri delle Commissioni I e VIII, convocate nella giornata odierna in sede consultiva, avverte che – per poter procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea – sarà necessario prevedere un'ulteriore seduta in sede referente della Commissione, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, ha già convenuto di fissare per il prossimo martedì 31 maggio.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo, ritiene di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta fornita, che giudica burocratica ed elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in titolo. Ritiene, peraltro, non del tutto chiare le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo circa le problematiche indicate nel presente atto di sindacato ispettivo, motivazioni che, a suo giudizio, andrebbero piuttosto ricercate nella riduzione di personale dell'INPS e nell'inefficienza dei vertici dell'Istituto, che non sono stati capaci di incanalare lungo linee di riorganizzazione adeguate i processi di informatizzazione del sistema. La gestione della vicenda da parte dell'INPS, che giudica disastrosa, si è ripercossa, a suo avviso, sull'utenza finale, nonché sui lavoratori addetti agli sportelli, con il risultato di produrre lunghe file in tutta Italia per richiedere copia dei CUD di quest'anno, incrinando ancor di più il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Auspica, pertanto, che il Governo possa trarre insegnamento da questa vicenda, al fine di adottare misure efficaci, che impediscano il ripetersi in futuro di simili eventi.

5-04690 Gatti: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.**5-04739 Fedriga: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde alle interrogazioni in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel rivolgere un benvenuto al rappresentante del Governo ed un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico conferitogli, ritiene che la risposta all'interrogazione in titolo non abbia fatto altro che confermare le sue perplessità circa il corretto utilizzo dello strumento del *voucher*, sul quale, a suo avviso, sarebbe necessario svolgere una seria riflessione. Fa notare che dai dati forniti dal rappresentante del Governo sembrerebbe emergere una progressiva diminuzione delle entrate contributive previdenziali nel settore dell'agricoltura, che legittimerebbe l'ipotesi secondo la quale il *voucher* tenderebbe ad essere utilizzato dalle imprese in sostituzione dei tradizionali contratti di lavoro (inclusi quelli stagionali), al fine di risparmiare sugli oneri previdenziali ed assicurativi. Nutre altresì forti dubbi sulla capacità del *voucher* di far emergere il lavoro nero, individuandone una diffusione sul territorio inversamente proporzionale alla presenza di lavoro nero (si registra una maggiore diffusione al Nord ed un minore utilizzo nel Sud del Paese), facendo presente che tali tendenze dimostrano come il problema sull'utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro resti aperto ed in attesa di una efficace soluzione. Al riguardo, preannuncia la presentazione di una propria proposta di legge tesa a disciplinare la materia, al fine di ricondurre lo strumento del *voucher* alla sua originaria funzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur rivolgendo un sentito benvenuto al rappresentante del Governo ed un ringraziamento per la risposta ricevuta, si dichiara assolutamente insoddisfatto, atteso che non sono state fornite possibili soluzioni alle problematiche poste nell'interrogazione. Permangono, a suo avviso, forti incertezze circa la corretta applicazione della normativa vigente, soprattutto a seguito di un'interpretazione non del tutto chiara fornita in via amministrativa dall'INPS circa la facoltà di servirsi di tale

strumento in presenza di soggetti intermediari. Nel giudicare il *voucher* efficace soprattutto in un'ottica di emersione dal lavoro irregolare, non essendo possibile, peraltro, porlo in concorrenza con altri strumenti contrattuali tradizionali (considerata anche l'indicazione tassativa dei soggetti ai quali esso è riservato in modo specifico), ritiene necessario che il Governo intervenga al fine di fornire una chiara ed univoca interpretazione in merito all'utilizzo dei *voucher* da parte delle aziende che svolgono servizi in regime di appalto, soprattutto in occasione dell'organizzazione di taluni eventi culturali e fieristici per i quali non è prevista alcuna forma di deroga. Giudica riduttivo ed elusivo parlare di una semplice incentiva-

zione di tale strumento attraverso una sua maggiore diffusione presso le poste ed i tabaccaï – così come indicato nella risposta del Governo – laddove sarebbe necessario piuttosto favorire una più omogenea applicazione della normativa vigente: ciò consentirebbe di evitare che molte aziende – operanti in settori particolari, che necessitano di forme contrattuali occasionali – siano penalizzate ingiustamente, salvaguardando, al contempo, gli stessi lavoratori interessati, le cui spettanze economiche verrebbero maggiormente garantite.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);

considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto « collegato lavoro »);

dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché « non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale »;

considerato che – pur in un contesto di non integrale attuazione della delega – il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi, ma salvaguardando anche le necessarie esigenze di programmazione dell'attività delle imprese;

rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano – compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e

fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto « collegato lavoro » – le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;

acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;

giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;

rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;

preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'op-

portunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice – nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa – sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: « Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro »;

2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);

3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;

4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto « prolungamento » del congedo parentale, chiarendo che i

periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole « anche adottivi », in quanto tale formulazione – che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente – potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;

5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi « per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa »; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare – nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero – la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto massimo dei giorni di permesso fruibili da

entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;

8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione « nello stesso periodo » andrebbe sostituita con quella « negli stessi giorni »; analogamente, anche la locuzione « 24 mesi » andrebbe sostituita con quella « due anni »;

9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-*quater*, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento « al presente comma » anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-*quater*, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che « il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto »;

10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso — non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio — potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;

11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inserire un ulteriore articolo del seguente

tenore: « Art. 5-*bis*. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). — L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica »;

12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;

13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;

14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;

15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare — in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) — i presupposti e i requisiti per ottenere i permessi di cui alla predetta legge n. 104

del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;

16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;

17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporta») e il testo dell'articolo; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;

18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori

sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;

19) sarebbe, infine, opportuno pensare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) – ad una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);

considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto « collegato lavoro »);

dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché « non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale »;

considerato che – pur in un contesto di non integrale attuazione della delega – il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi;

rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano – compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla

delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto « collegato lavoro » – le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;

acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;

giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;

rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;

preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto

legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'opportunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice – nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa – sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: « Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro »;

2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);

3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;

4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto « prolungamento »

del congedo parentale, chiarendo che i periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) – una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole « anche adottivi », in quanto tale formulazione – che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente – potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;

5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi « per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa »; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare – nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero – la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto

massimo dei giorni di permesso fruibili da entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;

8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione « nello stesso periodo » andrebbe sostituita con quella « negli stessi giorni »; analogamente, anche la locuzione « 24 mesi » andrebbe sostituita con quella « due anni »;

9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-*quater*, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento « al presente comma » anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-*quater*, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che « il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto »;

10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso — non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio — potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;

11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inse-

rrire un ulteriore articolo del seguente tenore: « Art. 5-*bis*. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). — L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica »;

12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;

13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;

14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;

15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare — in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) — i presupposti e i requisiti per ottenere i

permessi di cui alla predetta legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;

16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;

17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporta») e il testo dell'articolo; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;

18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori

sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;

19) sarebbe, infine, opportuno pensare – in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) – ad una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

ALLEGATO 3

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sui tempi di consegna dell'INPS del modello CUD 2011 ad una platea di circa 14.500.000 pensionati, 400.000 dei quali residenti all'estero e 138.000 pensionati *ex* IPOST.

Il Cud, come è noto, è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario.

Nello specifico l'INPS, per la predisposizione di tale certificazione per una platea di soggetti così ampia, ha iniziato ad elaborare i dati necessari nella metà del mese di novembre 2010, in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno successivo. Successivamente, però le regioni Calabria, Campania, Molise e Liguria ed una ventina di comuni hanno modificato le aliquote delle addizionali regionali e comunali, cosicché l'Istituto, per poter effettuare in maniera corretta le trattenute mensili e poter rilasciare idonea certificazione, ha dovuto procedere al ricalcolo delle ritenute da applicare all'imponibile già quantificato ed a reinviare un nuovo modello CUD.

A partire dal 17 gennaio scorso, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello CUD 2011, l'Istituto ha effettuato le prove tecniche, per verificare la correttezza

nell'esposizione dei dati di certificazione. Al termine di tale operazioni i *files* contenenti le informazioni di ciascun soggetto sono stati trasmessi alla Società Postel che ha provveduto, dal 7 al 25 marzo scorso, alla spedizione postale.

L'INPS ha, inoltre, reso noto che, prima ancora dell'invio cartaceo, il modello CUD 2011 è stato inoltrato sulla casella di posta elettronica certificata dei pensionati che ne sono in possesso e che per i cittadini in possesso di PIN, si è provveduto a pubblicarlo nella pagina internet dell'Istituto, nella sezione dedicata al cittadino. Si rammenta, infine, che il predetto modello è stato anche messo a disposizione dei CAF nella sezione dedicata del sito istituzionale.

Da ultimo faccio presente che, nell'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'INPS ha ritenuto di non prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, per l'anno 2011. L'Istituto, al riguardo, ha fatto sapere che negli anni passati si è registrato un sempre minore ricorso all'assistenza fiscale da parte dei pensionati (poco più del 1 per cento), nonostante il rilevante sforzo organizzativo posto in essere dall'istituto in termini di risorse umane e strumentali (allestimento degli sportelli, ricezione pubblico, consulenza e compilazione dei moduli, trasmissioni e rettifiche).

ALLEGATO 4

5-04690 Gatti: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie.

5-04739 Fedriga: Utilizzo dei *voucher* per prestazioni occasionali e accessorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare congiuntamente gli atti ispettivi degli On. Gatti e Fedriga, entrambi inerenti all'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni occasionali ed accessorie.

Preliminarmente, ricordo che l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ricondurre in ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere totalmente sommerse, nonché di affiancare forme di lavoro standard e tipiche con prestazioni di natura saltuaria e temporanea a favore, in particolare, di studenti e pensionati. Il sistema dei *voucher*, infatti, consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

La regolamentazione del lavoro occasionale accessorio ha riguardato inizialmente il settore agricolo, che nel corso degli anni 2008/2009 rappresentava ancora il settore prevalente di utilizzo dei *voucher* (94 per cento del totale), per poi estendersi anche ad altre tipologie di attività.

Attualmente l'ambito agricolo rappresenta il 30 per cento del totale per utilizzo di *voucher*, soprattutto concentrato nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana; il settore del commercio rappresenta circa l'11 per cento del totale dei *voucher* venduti, in particolare nelle regioni Lombardia e Friuli.

Con riferimento ai prestatori interessati nei due settori in questione, i dati registrano un tendenziale aumento.

Riguardo, invece, ai prestatori considerati complessivamente per tutte le tipologie di attività previste dalla norma, circa 200.000 soggetti, i dati evidenziano un utilizzo prevalente da parte di pensionati ultrasessantenni e di giovani, in gran parte studenti, che continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, con un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 44 per cento e del 25 per cento.

L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a aprile 2011) risulta pari a circa 570 euro.

Tali dati evidenziano un ricorso al sistema dei *voucher* coerente con le finalità delle previsioni normative, tenendo presente che il limite economico per la generalità dei prestatori è fissato dalla norma in 5.000 – per anno solare per singolo committente e in 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In merito al rapporto tra *voucher* acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno sottolineare che, mentre il dato sui *voucher* venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale dovuto al momento del pagamento, che è successivo allo svolgimento della prestazione, sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati al pagamento dei *voucher* (uffici postali, tabaccherie),

per cui i dati relativi ai *voucher* riscossi possono riguardare *voucher* acquistati anche in anni precedenti.

Premesso ciò, la percentuale di *voucher* riscossi in agricoltura rappresenta quasi il 90 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati; nel commercio la percentuale di *voucher* riscossi è pari a circa il 72 per cento.

Per quanto riguarda i rimborsi, complessivamente le richieste sono def. tutto residuali riguardando circa 30.000 *voucher* su un totale di quasi 17 milioni di buoni lavoro venduti alla fine di aprile 2011.

Evidenzio, infine, che l'INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha attivato il monitoraggio dell'utilizzo del sistema di lavoro occasionale accessorio, con il compito di pervenire all'analisi dei dati che consenta di verificare sia le caratteristiche di impiego dei *voucher* che la rispondenza dell'utilizzo alle finalità normative.

Faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei *voucher* forniti dall'INPS, aggiornati al 10 maggio 2011, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:

i beneficiari di disoccupazione agricola con requisiti ridotti nonché il flusso annuo dei lavoratori impiegati nei settori agricoltura e commercio per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (tabella 1);

il numero di *voucher* venduti, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 2) e del commercio (tabella 3);

il numero di *voucher* riscossi, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 4) e del commercio (tabella 5);

il flusso annuo dei lavoratori occasionali con almeno un *voucher* riscosso nell'anno, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 6) e del commercio (tabella 7), diviso per regioni, in termini numerici, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011.

Con riferimento alla possibilità di estendere il ricorso ai *voucher* ai rapporti di lavoro occasionale resi per aziende che svolgono servizi in regime di appalto, presso stadi di dimensione inferiore a 7.500 posti, nonché presso impianti fieristici ed eventi culturali, è utile ribadire che il ricorso ai buoni lavoro è limitato, per espressa volontà del legislatore, al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari, in quanto il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, è vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.

La deroga introdotta dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, si riferisce solo ed esclusivamente al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto – impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti e nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche – al fine di soddisfare peculiari esigenze legate alla sicurezza di tali strutture.

Nel confermare che allo stato non si prevede di introdurre modalità applicative diverse da quelle stabilite dalla legislazione vigente, il Ministero che rappresento è tuttavia impegnato a diffondere ulteriormente l'utilizzo dei *voucher* per tutte le tipologie di rapporti di lavoro, anche facilitandone le modalità di accesso, ad esempio attraverso la rete degli Uffici postali e dei tabaccai, con l'obiettivo di favorirne l'uso in modo quanto più uniforme sull'intero territorio nazionale.

Annessa Tabella 1

**Numero beneficiari di disoccupazione agricola con
requisiti ridotti distinti per anno di pagamento
dell'indennità***

Anno	Numero beneficiari
2008	8.301
2009	6.194
2010	5.956

* L'indennità viene pagata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento

Flusso annuo dei lavoratori dei settori AGRICOLTURA e COMMERCIO

Anno	Tipologia lavoratori con almeno un contributo nell'anno	Settore di attività	
		Agricoltura	Commercio
2008	Totale lavoratori	1.714.935	4.521.840
	<i>di cui autonomi</i>	498.201	2.195.745
	<i>dipendenti</i>	1.152.257	2.298.027
	<i>collaboratori gestione separata</i>	64.477	28.068
2009	Totale lavoratori	1.686.800	4.498.689
	<i>di cui autonomi</i>	488.348	2.197.929
	<i>dipendenti</i>	1.138.151	2.274.599
	<i>collaboratori gestione separata</i>	60.301	26.161
2010*	Totale lavoratori	1.677.679	4.547.781
	<i>di cui autonomi</i>	477.288	2.220.429
	<i>dipendenti</i>	1.146.729	2.300.887
	<i>collaboratori gestione separata</i>	53.662	26.465

(*) Dati provvisori

Annessa Tabella 2

Numero dei voucher VENDUTI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Agricoltura *

Regione di vendita dei voucher	Anno di vendita dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	64.615	95.024	126.461	18.898	304.998	8,0%
VALLE D'AOSTA	611	1.216	1.762	259	3.848	0,1%
LOMBARDIA	33.515	56.762	89.340	13.594	193.211	5,1%
LIGURIA	3.245	3.696	6.791	1.359	15.091	0,4%
TRENTINO A.A.	14.972	109.546	141.640	10.432	276.590	7,3%
VENETO	179.927	352.870	428.882	92.073	1.053.752	27,8%
FRIULI V.G.	26.835	113.560	171.536	43.827	355.758	9,4%
EMILIA ROMAGNA	63.364	213.910	277.999	62.672	617.945	16,3%
TOSCANA	77.198	131.325	173.348	35.337	417.208	11,0%
UMBRIA	6.571	17.577	37.288	11.346	72.782	1,9%
MARCHE	22.302	35.776	45.905	7.924	111.907	2,9%
LAZIO	4.774	7.401	17.199	4.462	33.836	0,9%
ABRUZZO	5.516	8.986	12.758	1.829	29.089	0,8%
MOLISE	261	404	1.451	354	2.470	0,1%
CAMPANIA	2.694	11.022	14.444	1.344	29.504	0,8%
PUGLIA	2.562	3.993	7.120	3.825	17.500	0,5%
BASILICATA	2.015	3.226	4.172	3.007	12.420	0,3%
CALABRIA	227	273	3.550	1.939	5.989	0,2%
SICILIA	7.575	13.935	13.995	3.040	38.545	1,0%
SARDEGNA	2.033	7.600	9.516	740	19.889	0,5%
Voucher telematici**	-	-	-	-	182.373	4,8%
ITALIA	520.812	1.188.102	1.585.157	318.261	3.794.705	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo dei voucher

** L'indicazione della regione e dell'anno di vendita compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai; le stesse informazioni non sono disponibili per i voucher telematici

Annessa Tabella 3

Numero dei voucher VENDUTI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Commercio*

Regione di vendita del voucher	Anno di vendita dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	165	21.313	97.534	39.353	158.365	8,2%
VALLE D'AOSTA	-	875	5.167	1.489	7.531	0,4%
LOMBARDIA	310	45.719	174.505	70.443	290.977	15,0%
LIGURIA	44	8.287	31.708	15.875	55.914	2,9%
TRENTINO A.A.	-	9.122	44.550	17.854	71.526	3,7%
VENETO	-	26.376	89.789	43.696	159.861	8,3%
FRIULI V.G.	188	32.541	159.293	56.758	248.780	12,8%
EMILIA ROMAGNA	200	26.148	121.824	60.934	209.106	10,8%
TOSCANA	170	13.510	71.196	21.263	106.139	5,5%
UMBRIA	85	11.215	49.707	21.783	82.790	4,3%
MARCHE	70	10.730	36.790	7.905	55.495	2,9%
LAZIO	100	12.555	79.200	28.847	120.702	6,2%
ABRUZZO	6	1.927	10.401	5.670	18.004	0,9%
MOLISE	-	872	2.508	695	4.075	0,2%
CAMPANIA	-	3.836	13.515	3.982	21.333	1,1%
PUGLIA	20	7.813	35.864	7.707	51.404	2,7%
BASILICATA	65	1.529	6.260	2.770	10.624	0,5%
CALABRIA	-	1.219	5.692	1.176	8.087	0,4%
SICILIA	-	7.226	14.000	4.349	25.575	1,3%
SARDEGNA	-	7.760	13.728	6.126	27.614	1,4%
Voucher telematici**	-	-	-	-	203.010	10,5%
ITALIA	1.423	250.573	1.063.231	418.675	1.936.912	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo dei voucher

** L'indicazione della regione e dell'anno di vendita compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, le stesse informazioni non sono disponibili per i voucher telematici

Annessa Tabella 4

Numero dei voucher RISCOSSI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Agricoltura*

Regione di vendita del voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**			Totale	in %
	2008	2009	2010		
PIEMONTE	57.898	90.775	121.314	4.147	274.134
VALLE D'AOSTA	459	1.223	1.921	63	3.666
LOMBARDIA	30.761	51.914	86.400	4.656	173.731
LIGURIA	2.654	2.791	6.154	292	11.891
TRENTINO A.A.	13.993	97.488	137.926	2.812	252.219
VENETO	159.588	332.786	414.295	22.578	929.247
FRIULI V.G.	23.942	105.156	163.882	9.690	302.670
EMILIA ROMAGNA	58.479	196.740	261.276	11.514	528.009
TOSCANA	66.220	121.029	162.708	11.947	361.904
UMBRIA	3.665	17.472	35.845	4.046	61.028
MARCHE	15.791	31.265	43.084	3.066	93.206
LAZIO	2.969	5.891	13.647	2.369	24.876
ABRUZZO	3.957	7.625	11.495	1.130	24.207
MOLISE	151	310	1.219	329	2.009
CAMPANIA	1.071	7.755	11.591	1.071	21.488
PUGLIA	1.710	2.896	5.912	2.168	12.686
BASILICATA	1.625	2.239	4.347	1.071	9.282
CALABRIA	43	76	1.676	1.145	2.940
SICILIA	4.890	13.130	12.095	1.027	31.142
SARDEGNA	1.829	6.389	9.062	415	17.695
Voucher telematici**	-	51.115	106.295	12.094	169.504
ITALIA	451.695	1.146.065	1.612.144	97.630	3.307.534
					100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 5

Numero dei voucher RISCOSSI dal 2008 al 10 maggio 2011 (Valore del singolo voucher: 10 euro)

Commercio*

Regione di vendita del voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**				Totale	in %
	2008	2009	2010	2011		
PIEMONTE	-	13.034	76.323	22.748	112.105	7,9%
VALLE D'AOSTA	-	488	4.679	629	5.796	0,4%
LOMBARDIA	-	26.648	127.827	46.971	201.446	14,2%
LIGURIA	-	5.416	23.284	7.294	35.994	2,5%
TRENTINO A.A.	-	6.746	32.860	9.498	49.104	3,5%
VENETO	-	15.033	80.416	23.662	119.111	8,4%
FRIULI V.G.	-	21.781	142.667	25.095	189.543	13,4%
EMILIA ROMAGNA	-	15.881	103.021	23.502	142.404	10,0%
TOSCANA	-	9.297	60.485	9.293	79.075	5,6%
UMBRIA	-	6.211	45.310	15.197	66.718	4,7%
MARCHE	-	8.003	26.254	4.470	38.727	2,7%
LAZIO	-	4.418	54.608	13.980	73.006	5,1%
ABRUZZO	-	1.483	8.636	3.535	13.654	1,0%
MOLISE	-	434	2.324	297	3.055	0,2%
CAMPANIA	-	2.585	8.212	2.461	13.258	0,9%
PUGLIA	-	5.512	30.970	4.321	40.803	2,9%
BASILICATA	-	582	5.761	1.730	8.073	0,6%
CALABRIA	-	448	3.840	625	4.913	0,3%
SICILIA	-	5.361	9.367	3.826	18.554	1,3%
SARDEGNA	-	4.114	12.684	3.437	20.235	1,4%
Voucher telematici**	-	15.564	119.662	48.524	183.750	12,9%
ITALIA	-	169.039	979.190	271.095	1.419.324	100,0%

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 6

Flusso annuo dei LAVORATORI OCCASIONALI con almeno un voucher riscosso nell'anno
Periodo dal 2008 al 10 maggio 2011

Agricoltura*

Regione di vendita del voucher	Anno di riscossione del voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**		
	2008	2009	2010 2011 (10 maggio)
PIEMONTE	3.526	4.455	5.367
VALLE D'AOSTA	61	82	81
LOMBARDIA	1.279	1.715	2.382
LIGURIA	119	131	186
TRENTINO A.A.	495	2.390	3.232
VENETO	7.671	11.012	12.751
FRIULI V.G.	1.643	4.209	4.793
EMILIA ROMAGNA	2.915	6.331	7.778
TOSCANA	3.155	4.499	5.159
UMBRIA	182	584	898
MARCHE	1.138	1.823	2.137
LAZIO	171	310	513
ABRUZZO	235	408	579
MOLISE	20	40	68
CAMPANIA	98	874	861
PUGLIA	272	393	757
BASILICATA	110	219	227
CALABRIA	17	9	110
SICILIA	418	984	834
SARDEGNA	111	282	314
Voucher telematici**	-	1.084	1.954
ITALIA	23.636	41.834	50.981
			4.306

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per i voucher telematici

Annessa Tabella 7

**Flusso annuo dei LAVORATORI OCCASIONALI con almeno un voucher riscosso nell'anno
Periodo dal 2008 al 10 maggio 2011**

Commercio *

Regione di vendita dei voucher	Anno di riscossione dei voucher cartacei e di quelli venduti presso i tabaccai**			
	2008	2009	2010	2011 (10 maggio)
PIEMONTE	-	332	1.588	699
VALLE D'AOSTA	-	13	90	21
LOMBARDIA	-	468	2.068	1.094
LIGURIA	-	168	471	186
TRENTINO A.A.	-	89	504	200
VENETO	-	370	1.572	739
FRIULI V.G.	-	408	2.050	651
EMILIA ROMAGNA	-	368	1.790	623
TOSCANA	-	222	1.162	449
UMBRIA	-	126	678	275
MARCHE	-	186	604	190
LAZIO	-	172	845	374
ABRUZZO	-	45	284	164
MOLISE	-	42	132	26
CAMPANIA	-	108	323	135
PUGLIA	-	219	871	259
BASILICATA	-	54	221	122
CALABRIA	-	19	183	54
SICILIA	-	98	250	147
SARDEGNA	-	112	358	138
Voucher telematici**	-	154	1.127	570
ITALIA	-	3.773	17.171	7.116

* E' l'attività dichiarata dal committente al momento dell'acquisto e finalizzata all'utilizzo del voucher

** L'indicazione della regione compare per i soli voucher cartacei e per quelli venduti presso i tabaccai, la stessa informazione non è disponibile per